

## ISCRO

*Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa  
DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021*

## Fonti normative

- Legge di bilancio 178 del 30 dicembre 178, art. 1 commi 386 – 401
- Circolare INPS 94 del 30 giugno 2021

*Quadro generale*

- Ammortizzatore sociale introdotto in via sperimentale
- Destinato agli iscritti **all'INPS GESTIONE SEPARATA**
- Anni 2021 – 2022 – 2023 (una sola volta nel triennio)

Domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno

## *Beneficiari*

Professionisti che esercitano per **professione abituale** attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 53 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986

- ❖ quadro "RE", nel caso di attività professionale individuale
- ❖ quadro "RH", nel caso di partecipazione a studi associati
- ❖ quadro "LM", per i soggetti in regime forfettario e di vantaggio

## *Trattamenti pensionistici incompatibili*

### Circolare INPS 94/2021

Ai fini dell'accesso all'indennità ISCRO il richiedente la prestazione non deve essere titolare di **trattamenti pensionistici diretti a carico**, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

La prestazione ISCRO è invece compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

*Altre forme previdenziali incompatibili*

**Circolare INPS 94/2021**

Il richiedente l'indennità ISCRO non deve essere iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- ❖ Alla data di presentazione della domanda
- ❖ Durante tutto il periodo di fruizione dell'indennità, pena decadenza

*Reddito di cittadinanza incompatibile*

**Circolare INPS 94/2021**

Il richiedente l'indennità non deve essere beneficiario del Reddito di cittadinanza.

- ❖ Alla data di presentazione della domanda
- ❖ Durante tutto il periodo di fruizione dell'indennità, pena decadenza

*Indennità di disoccupazione incompatibili*

Circolare INPS 94/2021

ISCRO incompatibile con le indennità di disoccupazione:

- ❖ NASpl
- ❖ DISCOLL.



## *Cariche elettive e politiche incompatibili*

### Circolare INPS 94/2021

- ISCRO compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche **SOLO** se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza
- In tutti i casi in cui è previsto un compenso / rimborso diverso dal gettone di presenza l'ISCRO non può essere richiesta

## *Requisiti reddituali*

Avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda stessa;

## Requisiti reddituali

### Esempio

- Anno di presentazione della domanda 2021;
- Reddito dell'anno 2020 (antecedente alla domanda) pari a € 6.000;
- Redditi del triennio precedente all'anno antecedente la domanda:

2019	16.000,00 €
2018	14.000,00 €
2017	15.000,00 €
Somma	45.000,00 €
Media	15.000,00 €
50% della media	7.500,00 €

## *Requisiti reddituali*

Aver **dichiarato**, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, **un reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

## *Ulteriori requisiti – regolarità contributiva*

- E' necessario essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- Il richiedente la prestazione deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e con i versamenti previdenziali obbligatori; pertanto, il riconoscimento dell'indennità sarà subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il rilascio del **Durc on line** di cui al D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni

## *Ulteriori requisiti – partita IVA da almeno 4 anni*

- E' necessario essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.
  - Il periodo di osservazione si calcola andando a ritroso di quattro anni dalla data di presentazione della domanda di ISCRO. Nel predetto periodo deve essere presente una attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa deve essere connessa all'attività autonoma per cui l'assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO. Nel caso di partecipante a studio associato, sarà verificata la partecipazione dello stesso nello studio nel periodo di osservazione per il riconoscimento del beneficio

## *Ammontare indennità*

L'indennità ISCRO, ai sensi dell'articolo 1, comma 391, della legge n. 178/2020, è pari al **25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'INPS alla data di presentazione della domanda.**

## *Ammontare indennità*

- La prestazione ISCRO non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l'importo mensile di 800 euro (comma 392 art. 1 legge finanziaria 178/2020)
- Ad esempio, a fronte dell'ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due ( $€ 6.000/2 = € 3.000$ ) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento ( $€ 3.000 \times 25\% = € 750$ ), determinando così l'importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.



## *Ammontare indennità*

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

## *Dichiarazioni dei redditi necessarie*

- ❖ Se non è rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017- 2018-2019-2020) precedenti l'anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest'ultima non potrà essere accolta.
- ❖ (possibile richiesta revisione)

## *Una sola domanda nel triennio!*

- ❖ L'accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell'articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023
- ❖ Nel caso di decadenza dal diritto all'indennità ISCRO, l'assicurato – pur non avendo beneficiato della prestazione per tutte le sei mensilità legislativamente previste - non potrà comunque accedere una seconda volta alla prestazione nel triennio di riferimento 2021–2023

## *Aspetti previdenziali e fiscali*

- ❖ La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa
- ❖ La prestazione non concorre alla formazione del reddito

## Limiti di spesa

- ❖ L'articolo 1, comma 397, della legge n. 178/2020 prevede che l'indennità ISCRO sia riconosciuta nel **limite di spesa di 70,4 milioni di euro per l'anno 2021**, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024.
- ❖ L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
- ❖ Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non saranno adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità

## *Aumento aliquote Gestione Separata*

- ❖ Per fare fronte agli oneri ISCRO aumentano le aliquote contributive iscritti Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati
- ❖ 0,26 punti percentuali nel 2021
- ❖ 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

❖ *L'articolo 1, comma 400, della legge n. 178/2020 prevede, infine, che l'erogazione della indennità ISCRO sia accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale. In particolare, la disposizione sopra richiamata prevede che i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento saranno adottati con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al citato comma 400 dell'articolo 1 in argomento rimette all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro il monitoraggio della partecipazione a tali percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità ISCRO*

**AD OGGI NON DEFINITI**

## *Presentazione domanda*

- ❖ A mezzo portale web INPS
- ❖ A mezzo telefonico, tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).



## *Domanda telematica*

Credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO:

- ❖ SPID di livello 2 o superiore;
- ❖ Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- ❖ Carta nazionale dei servizi (CNS)

PIN NON PIU' FUNZIONANTE DAL 1 OTTOBRE 2021

Apertura canale 2021: 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021

## Domanda telematica tramite INPS

The screenshot shows the INPS website interface. At the top left is the INPS logo. A search bar contains the text 'ISCRO' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar is a blue button labeled 'Cerca'. Below the search bar, there is a grid of search results. The first row contains three items: a 'Scheda prestazione' (card icon) for 'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e...', a 'Servizio' (laptop icon) for 'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e...' (highlighted in yellow), and a 'Notizia' (document icon) dated 22/09/2021 for 'ISCRO per lavoratori iscritti alla Gestione separata:...'. The second row contains three items: a 'Messaggi' (document icon) dated 22/09/2021 for 'Messaggio numero 3180 del 22/09/2021', a 'Circolari' (document icon) dated 06/08/2021 for 'Circolare numero 124 del 06/08/2021', and another 'Circolari' (document icon) dated 30/06/2021 for 'Circolare numero 94 del 30/06/2021'. The third row contains one item: a 'Circolari' (document icon) dated 05/02/2021 for 'Circolare numero 12 del 05/02/2021'.

**INPS**

Q ISCRO **Cerca**

**Scheda prestazione**  
Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e...

**Servizio**  
Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e...

**Notizia** 22/09/2021  
ISCRO per lavoratori iscritti alla Gestione separata:...

**Messaggi** 22/09/2021  
Messaggio numero 3180 del 22/09/2021

**Circolari** 06/08/2021  
Circolare numero 124 del 06/08/2021

**Circolari** 30/06/2021  
Circolare numero 94 del 30/06/2021

**Circolari** 05/02/2021  
Circolare numero 12 del 05/02/2021

## Domanda telematica tramite INPS

ANNO DI IMPOSTA	REDDITO DA LAVORO AUTONOMO	VALIDITÀ
2020	€ 1 <input type="text"/> , <input type="text"/> 00	DICHIARATO
2019	€ 1 <input type="text"/> , <input type="text"/> 00	DICHIARATO
2018	12.080,00 €	CERTIFICATO
2017	€ 1 <input type="text"/> , <input type="text"/> 00	DICHIARATO

### 📌 LO SAI CHE

Considerato il reddito certificato più recente, cioè quello del 2018 di € 12.080,00, in caso di accoglimento della domanda di prestazione, l'importo corrispondente sarebbe di € 4.800,00 erogato in sei mensilità da € 800,00

## *Domanda telematica tramite INPS*

### **Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa: Canale di Accredito**

Puoi indicare di seguito i dati per l'accredito degli eventuali importi spettanti. E' possibile selezionare solo un'opzione. Se si sceglie il pagamento su conto corrente le informazioni inserite potranno essere memorizzate nell'apposita sezione disponibile sotto la voce di menù «i miei dati» per potere essere utilizzate in futuro per altre eventuali domande di prestazione. È possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA.

Nascondi

#### **Informazioni per l'accredito del pagamento**

- Pagamento su IBAN
- Bonifico Domiciliato

Annulla compilazione

Torna indietro

Salva in bozza

Continua

## Domanda telematica tramite INPS

[Home](#)[I miei dati](#)[La mia anagrafica](#)[I miei conti di accredito](#)[Le mie richieste](#)[Manuale utente](#)

### Canali di accredito

- ✕ In questa pagina sono visualizzati tutti i canali di accredito tramite IBAN che hai salvato fino ad ora. Puoi cancellarli dai preferiti o inserirne di nuovi. I Canali validi e salvati in questa pagina li potrai visualizzare in fase di compilazione delle domande di prestazione.

#### Aggiungi tra i preferiti

MODALITÀ	DETTAGLI
Seleziona la modalità di accredito ▼	<input type="text"/>
<input type="button" value="Aggiungi ai preferiti"/>	

## *Domanda telematica tramite INPS*

### **Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa: Dichiarazioni**

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 , 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro quanto segue:

#### **Dichiarazioni obbligatorie**

- Dichiaro di avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 % della media dei redditi da lavoro autonomo
- Dichiaro di essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
- Dichiaro di non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie
- Dichiaro di non essere beneficiario di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

## Domanda telematica tramite INPS

- Dichiaro di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza
- Dichiaro di non essere titolare di prestazione NASpl o DIS-COLL
- Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni falsi (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R.445/2000)

### Informativa sul trattamento dei dati personali

#### ***Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679***

*L'Inps, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, la informa che i dati personali forniti nell'ambito del procedimento che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, sono trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la domanda e svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge. - Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo*

*- leggi tutto*

- Dichiaro di avere letto l'informativa alla privacy e acconsento al trattamento dei mie dati personali secondo le modalità e

# Domanda telematica tramite INPS

Home / Prestazioni e Servizi / Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)

Ultimo accesso: 17/09/2021 21:21

## Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche

Home

I miei dati

Le mie richieste

Manuale utente

## Le mie richieste

+ Puoi utilizzare questa sezione per consultare le domande già inserite in qualunque stato.

PRESTAZIONE	PRESENTATA IL	ULTIMA VARIAZIONE	STATO DOMANDA	DOMANDA
Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa	06/10/2021	06/10/2021	<b>BOZZA</b>	<a href="#">Continua</a>



## *Decadenza*

### Cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità

- ❖ Recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
- ❖ In caso di cessazione della partita IVA con effetto retroattivo la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza laddove la decorrenza della cessazione della partita IVA sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione ISCRO.

## *Decadenza*

### Titolarità di trattamento pensionistico diretto

- ❖ La decadenza dalla fruizione dell'indennità ISCRO si realizza dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

## *Decadenza*

### Iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie

- ❖ Decadenza dal mese successivo alla data di iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria.
- ❖ In caso di iscrizione ad altra forma previdenziale con effetto retroattivo, la prestazione sarà oggetto di recupero nella sua interezza, laddove la decorrenza dell'iscrizione sia antecedente o concomitante alla data di decorrenza della prestazione

*Decadenza*   450

**Titolarità del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019,  
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019**

- ❖ La decadenza dalla fruizione dell'indennità ISCRO si realizza **dalla data di decorrenza del Reddito di cittadinanza**

## *Istruttoria e revisione*

### Messaggio INPS 3180 del 22/09/2021

- ❖ Controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
- ❖ Esiti della domanda e le relative motivazioni consultabili nella sezione del sito INPS denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)", alla voce "Le mie ultime domande"
- ❖ Accessibile al Patronato o al cittadino provvisto di credenziali

## *Istruttoria e revisione*

- ❖ Termine non perentorio per proporre riesame:
  - Per le domande già esaminate alla data del 22 settembre 2021, 20 giorni dal 22/09/2021
  - Per le domande non ancora esaminate: **20 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione**
  - L'utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l'apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO)
- ❖ In caso di esito negativo, oppure di mancata richiesta di esame, la domanda viene respinta e resta la sola strada del ricorso

- ❖ Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ISCRO è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
- ❖ Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
  - direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile nel sito [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Ricorsi online";
  - tramite gli Istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi

## *Istruttoria e revisione*

- ❖ Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di **esporre le motivazioni** che hanno portato alla richiesta di riesame e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l'eventuale **documentazione a supporto** delle motivazioni addotte.
- ❖ Cliccando sul pulsante "Presenta richiesta di riesame", la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.



## *RT\_COM\_NO/ CASS\_ATT/ CDCM\_NO*

Domanda rifiutata perché risulta un'iscrizione ad altra cassa previdenziale obbligatoria

Documenti da allegare ai fini della revisione per **artigiani e commercianti**:

- autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la CCIAA della posizione di artigiano o commerciante, con indicazione di data e n. protocollo;
- se trattasi di soggetto titolare di posizione commerciante non tenuto all'iscrizione alla CCIAA: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione commerciante all'INPS, con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo;
- per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla CCIAA per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l'INPS, in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo.

## *RT\_COM\_NO/ CASS\_ATT/ CDCM\_NO*

Domanda rifiutata perché risulta un'iscrizione ad altra cassa previdenziale obbligatoria

- ❖ comunicazione della cessazione dell'iscrizione alla Cassa professionale o ad altra Cassa previdenziale obbligatoria, con indicazione della data di cessazione.

Documenti da allegare ai fini della revisione per gestione autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e IAP:

- Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la CCIAA con indicazione della data e del numero di protocollo;
- Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla CCIAA: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all'INPS, con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo;
- Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla CCIAA per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l'INPS, in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo..

*DIS\_COLL*

Domanda rifiutata perché il soggetto richiedente risulta percettore di indennità di disoccupazione DIS-COLL alla data di decorrenza della prestazione ISCRO.

- ❖ Eventuale documentazione comprovante la non titolarità dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

## *GEST\_SEP*

Domanda rifiutata perché il soggetto richiedente non risulta iscritto alla Gestione Separata INPS.

- ❖ Comunicazione della data e del numero di protocollo di invio della domanda di iscrizione alla Gestione separata.

## *IND\_ISCRO*

Domanda rifiutata perché il richiedente è già stato beneficiario della prestazione ISCRO nel periodo 2021 - 2023.

- ❖ Documentazione comprovante la non percezione dell'indennità ISCRO nel triennio 2021 - 2023

(Non possibile nel 2021)

*LAV\_DIP*

Domanda rifiutata perché il richiedente risulta essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie in qualità di lavoratore dipendente.

- ❖ Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).

*NASpl*

Domanda rifiutata perché il richiedente risulta titolare di indennità di disoccupazione NASpl alla data di decorrenza della prestazione ISCRO.

- ❖ Eventuale documentazione comprovante la non titolarità dell'indennità di disoccupazione NASpl.



## *P.IVA\_4*

Domanda rifiutata perché il richiedente non risulta titolare di partita IVA attiva da almeno 4 anni.

- ❖ Autodichiarazione attestante la titolarità di partita IVA attiva da almeno 4 anni, da computarsi a ritroso, a partire dalla data di presentazione della domanda, con allegato eventuale modello AA9.

## *PENSIONI*

Domanda rifiutata perché il richiedente risulta titolare di trattamento pensionistico diretto/anticipo pensionistico.

- ❖ Eventuale documentazione comprovante la non titolarità di trattamento pensionistico diretto/anticipo pensionistico.

*RDC*

Domanda rifiutata perché il richiedente, o un componente del suo nucleo familiare, risulta beneficiario di Reddito di Cittadinanza.

- ❖ Eventuale documentazione comprovante che il nucleo familiare non risulti beneficiario di reddito di cittadinanza.

*RED\_CERT*

Domanda rifiutata perché non risulta disponibile nessun reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate in almeno uno dei quattro anni precedenti a quello della domanda.

- ❖ Autodichiarazione attestante l'invio della dichiarazione dei redditi e relativa liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis del TUIR.

## *REG\_CTR*

Domanda rifiutata perché il Durc on line ha avuto esito negativo.

- ❖ Documentazione comprovante l'intervenuto **annullamento** del documento attestante l'irregolarità contributiva.

*RED\_50*

Domanda respinta perché il reddito di lavoro autonomo, prodotto nell'anno precedente la presentazione della domanda, non risulta inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti.

*RED\_8145*

Domanda respinta perché il reddito di lavoro autonomo nell'anno precedente alla presentazione della domanda è superiore a 8.145 euro.

*Bonus in scadenza il 31.12.2021*



Art. 121 D.L. n. 34/2020 → Opzione per la cessione o per lo sconto  
in luogo delle detrazioni fiscali

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di seguito elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- Per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**;
- Per la **cessione di un credito d'imposta di pari ammontare**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

## A) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 16-BIS DEL D.P.R. N. 917/1986

### INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICIO RESIDENZIALE DI CUI ALL'ART. 1117 C.C.

- "manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- "manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.
- "restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
- "ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

## A) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI CUI ALL'ART. 16-BIS DEL D.P.R. N. 917/1986

### INTERVENTI EFFETTUATI SULLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI DI QUALSIASI CATEGORIA CATASTALE ANCHE RURALI E SULLE LORO PERTINENZE

- "manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.
- "restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.
- "ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

## B) EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. N. 63/2013

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 65% per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali

di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per;

- acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A;

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 50% per:

- interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

**B) EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.L. N. 63/2013**

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 70% per:

- per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 75% per:

- spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015,

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 80% per:

- per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore.

LA DETRAZIONE SI APPLICA NELLA MISURA DEL 85%

- per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

*Bonus in scadenza il 31.12.2021*

C) ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE DI CUI ALL'ART. 16-*BIS*

D) RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, IVI INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA ESTERNA

E) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'ART. 16-*BIS*, COMMA 1, *LETT. H)* DEL D.P.R. N. 917/1986

F) INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI DI CUI ALL'ART. 16-*TER* DEL D.L. N.

**ADR Liguria**

**Risposta ad interpello n. 903-521/2021**

***Peculiarità del Bonus Facciate***

Risposta ad interpello n. 903-521/2021

### ADR LIGURIA

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate della Regione Liguria, tramite la risposta ad interpello n. 903-521/2021, ha di recente fornito **interessanti chiarimenti in merito alla detrazione per il rifacimento delle facciate** (c.d. bonus facciate) prevista dai commi 219-223 dell'art. 1, legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) nel caso di un condominio che opta per la fruizione del beneficio mediante sconto in fattura.

Come noto, la **citata detrazione**, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 59 dell'art.1 della legge n.178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021) **spetta in relazione alle spese sostenute per gli interventi eseguiti negli anni 2021 e 2020 ed è costituito da una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute.**



*Peculiarità del Bonus Facciate*

Risposta ad interpello n. 903-521/2021

ADR LIGURIA

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'amministrazione finanziaria la società istante, quale società amministratrice pro tempore di un condominio di Genova rappresenta che con ogni probabilità i lavori sul condominio in oggetto non termineranno entro la fine dell'anno in corso (2021) motivo per cui chiede di sapere se la legittima fruizione del bonus, ove sia esercitata la scelta dello sconto in fattura, è legata allo stato di avanzamento dei lavori e, pertanto, allo stato di completamento dei medesimi, o al pagamento della fattura.

**Risposta ad interpello n. 903-521/2021****ADR LIGURIA**

La Direzione Provinciale Ligure interpellata, richiamando diversi disposti e circolari ed in particolare citando la risposta ad **Interrogazione Parlamentare 5-06307 del 07-07.2021**, ritiene che

*“il Condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi ai recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il Condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo Condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.”*

**Risposta ad interpello n. 903-521/2021****ADR LIGURIA**

A tale conclusione è possibile giungere in quanto nel comma 219 della legge 160/2019 viene utilizzata la locuzione «spese documentate», senza altre condizioni motivo per cui, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- i. per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del "bonus facciate" solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;**

**Risposta ad interpello n. 903-521/2021****ADR LIGURIA**

- ii. per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi **sulle parti comuni** degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.